



La
Corte dei Conti

N. 4/CONTR/11

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente:	Luigi	GIAMPAOLINO
Presidenti di sezione:	Giuseppe S. Maurizio	LAROSA MELONI
Consiglieri:	Mario Ernesto Carlo Antonio Giovanni Mario Vincenzo Enrico Giorgio Vincenzo Franco Cinzia Andrea Natale A.M.	FALCUCCI BASILE CHIAPPINELLI FRITTELLA COPPOLA NISPI LANDI GUIZZI FLACCADORO CANCELLIERI PALOMBA MASSI BARISANO BALDANZA D'AMICO
Primi Referendari:	Alessandra	SANGUIGNI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

vista la richiesta di parere del Comune di Sesta Godano alla Sezione di controllo per la Regione Liguria ;

vista la deliberazione n. 82/2010 della predetta Sezione regionale di controllo;

vista l'Ordinanza Presidenziale 18 novembre 2010 di deferimento alle Sezioni riunite in sede di controllo della questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria nella delibera sopra richiamata;

udito, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, il relatore Cons. Mario NISPI LANDI

DELIBERA

di adottare l'unita pronuncia riguardante:

l'individuazione della vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni di personale da parte di comuni non sottoposti al patto di stabilità interno e, in particolare "se, nei confronti dei predetti enti, nell'ipotesi di cessazione di personale per collocamento a riposo o altra causa, il *turn over* nel triennio 2011-2013 possa avvenire nel limite numerico e di spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio complessivamente intervenute nell'anno precedente, come disposto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, ovvero debba essere necessariamente limitato al 20% dei valori sopraindicati, ai sensi dell'art. 76, comma 7 seconda parte, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Dispone che a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato, sia trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria per il successivo inoltro al Comune richiedente il parere, nonché alla Sezione delle Autonomie, alle Sezioni riunite per la Regione Siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IL RELATORE

F.to Mario NISPI LANDI

IL PRESIDENTE

F.to Luigi GIAMPAOLINO

Depositato in segreteria il 25 gennaio 2011.

IL DIRIGENTE

F.to Patrizio MICHETTI

1. In data 8 ottobre 2010 il comune di Sesta Godano, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, chiedeva alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Liguria, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2001 n. 131, di esprimere il proprio avviso, tra l'altro, sul seguente quesito:

“se, nei confronti di un ente non sottoposto al patto di stabilità interno, nell'ipotesi di cessazione di personale per collocamento a riposo o altra causa, il *turn over* nel triennio 2011-2013 possa avvenire nel limite numerico e di spesa corrispondente alle cessazioni al servizio complessivamente intervenute nell'anno precedente, come disposto dall'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, ovvero debba essere necessariamente limitato al 20 per cento dei valori sopraindicati, ai sensi dell'art. 76, comma 7 seconda parte, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, come modificato dall'art. 14, comma 9, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

2. La Sezione Liguria, previa positiva valutazione dell'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere, perveniva ad una soluzione della questione nel senso della applicabilità agli enti non sottoposti al patto di stabilità delle sole disposizioni contenute nel citato articolo 1 comma 562 della legge finanziaria per il 2007, conclusione quest'ultima in contrasto quantomeno sotto il profilo delle argomentazioni sviluppate nella parte motiva con la giurisprudenza di altre Sezioni regionali.

Pertanto, al fine di evitare la formazione di antinomie interpretative con delibera n. 82/2010 la stessa Sezione riteneva conclusivamente di rimettere la questione al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni in ordine alla opportunità di deferire la soluzione del quesito proposto, alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Le argomentazioni della Sezioni remittente esplicitate nella citata delibera n. 82/2010 sottolineano, in particolare, l'antinomia che deriverebbe dal ritenere per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno contemporaneamente vigenti i limiti alle assunzioni posti nell'articolo 14, comma 9, del DL 78 del 2010 (convertito nella legge 122 del medesimo anno) e quelli meno rigorosi previsti specificamente per gli enti di

minori dimensioni nell'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, norma, quest'ultima, espressamente fatta salva, sia pur con modifiche (peraltro ininfluenti per il caso di specie), dal successivo comma 10 del medesimo articolo 14.

Ad avviso della Sezione Liguria appare difficile comprendere le ragioni per le quali il legislatore, con due diversi commi del medesimo articolo avrebbe posto due distinti limiti al *turn over* del personale degli enti locali di minori dimensioni, uno dei quali - quello maggiormente rigoroso - renderebbe, di fatto, mai applicabile l'altro.

La conclusione conseguente a tale ricostruzione ermeneutica, sarebbe, dunque, l'abrogazione per incompatibilità del comma 10 dell'articolo 14 per effetto di quanto disposto dal precedente comma 9.

I sopradescritti esiti del ragionamento *per absurdum* sollecitano la Sezione Liguria a prendere in considerazione un diverso percorso interpretativo, che porti, come logica chiusura, a ritenere il comma 9 dell'articolo 14 e, prima ancora la norma originariamente contenuta nell'articolo 76, comma 7, del DL 25 giugno 2008, n. 112 applicabili solo agli enti soggetti al patto di stabilità interno.

Del resto, sul piano fattuale, - prosegue con conclusiva argomentazione il ragionamento della Sezione remittente - per gli enti di minori dimensioni, con organici in molti casi pari a poche unità di personale, l'introduzione di un vincolo alle assunzioni pari al 20% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente comporterebbe gravi disfunzioni organizzative, come nella esemplificativa ipotesi del collocamento a riposo del funzionario di vertice dell'ente, che potrebbe essere sostituito, in relazione alla retribuzione spettante, esclusivamente in caso di contestuale o successiva cessazione dal servizio di almeno 2/3 del restante personale del comune.

4. Risulta da queste Sezioni Riunite già affrontata e risolta una analoga questione concernente i limiti alle assunzioni di personale a tutt'oggi vigenti, per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno, originata da una richiesta di parere formulata dal Comune di S. Ippolito alla Sezione regionale per le Marche.

La specifica problematica all'esame può, dunque, trovare agevole composizione alla luce di quanto affermato nella delibera n. 3/CONTR/11 depositata in pari data, nel senso cioè di ritenere che "per i comuni di minori dimensioni non soggetti alle regole del patto di stabilità interno, i vincoli alle assunzioni di personale applicabili nel triennio 2011-

2013 sono quelli contenuti nell'articolo 1, comma 562 della legge finanziaria per il 2007, nel testo fatto salvo dall'articolo 14, comma 10, del DL n. 78 del 2010. Il comma 9 del citato articolo 14 trova applicazione nei confronti degli enti locali sopraindicati limitatamente alla prima parte in cui pone un divieto assoluto di assunzioni - da intendere come riferito a tutti i comuni soggetti o meno al patto di stabilità interno - nei quali il rapporto fra la spesa di personale e quella corrente sia pari o superiore alla percentuale indicata”.